



Lo ha stabilito il Tar di Torino in due pronunce. Respinti i ricorsi degli studenti

Ok alle bocciature sintetiche

Legittime le valutazioni che usano griglie standard

DI GIUSEPPE MANTICA

La forma schematica e sintetica è sufficiente per motivare il punteggio degli esami di stato. Il Tribunale amministrativo di Torino ha respinto due ricorsi contro i risultati della maturità che impugnavano, tra l'altro, e per diverse cause, la parte motivata delle rispettive decisioni.

■ LA MOTIVAZIONE SINTETICA

Con la sentenza n. 3319/06 (I sezione), depositata il 29 settembre scorso, i giudici piemontesi hanno ritenuto infondato il ricorso di uno studente che lamentava l'inadeguatezza del giudizio espresso in forma sintetica dalla commissione con riferimento alla seconda prova scritta (il compito di inglese) valutata in modo non del tutto sufficiente con il punteggio di 9/15.

Sul caso, il Tar ha avuto modo di segnalare come il giudizio della commissione di esame riguarda il merito stesso dell'azione amministrativa che si sottrae, come tale, al sindacato del giudice amministrativo. Resta comunque salva la possibilità di giudicare eventuali motivazioni «ictu oculi irragionevoli, arbitrarie, illogiche o contraddittorie» rispetto ai criteri di previsione pre-imposti dalla stessa commissione.

La motivazione del punte-



giò, dunque, rispetta il principio della congruità e della coerenza anche se emessa in termini discorsivi concisi.

■ LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE

La sentenza n. 3322/06 (I sezione), depositata anch'essa il 29/9/2006, sancisce la validità del sistema valutativo disposto in modo schematico mediante l'articolazione di una griglia recante da una parte la grada-

zione del punteggio e dall'altra, in termini di corrispondenza, i contenuti e le forme degli argomenti trattati e il relativo giudizio sintetico della commissione.

La griglia di valutazione, articolata, come nel caso, in cinque sottocriteri standard, funzionali a dare completa rappresentazione della preparazione del candidato, è costituita da un modulo prestampato e anteriore all'attribuzione del

punteggio; anzi, va detto che il punteggio è, in definitiva, proprio il risultato sintetico dell'applicazione della griglia.

In questo senso, il Tar ha rigettato il ricorso dello studente non ritenendo illegittima la

decisione adottata mediante crocette inserite nel modulo della griglia di valutazione. La commissione, sentenziano i giudici, non è tenuta a farsi carico di oneri motivazionali esorbitanti purché risultino articolati in modo preciso e dettagliato i vari aspetti oggetto del giudizio; e risulti che sia stata predisposta la possibilità di attribuire diversi punteggi relativamente a diverse fasce di rendimento.

0Sul punto, un altro aspetto che per coerenza e uniformità da legittimità all'esito finale consiste nel fatto che la griglia di valutazione ove è stato espresso il giudizio delle prove venga firmato da tutti i componenti della commissione.

In merito al punteggio finale complessivo, il giudice amministrativo è stato ancora più risoluto nel determinare che, nel caso di un risultato largamente inferiore alla sufficienza (nel caso, 50/100), la sola sommat-

ria dei punteggi delle varie prove scritte e orali esaurisce di per sé l'onere della motivazione rendendo

legittimo l'operato della commissione che abbia regolarmente motivato le singole decisioni. (riproduzione riservata)

I moduli precompilati utilizzati per il giudizio sugli alunni vengono considerati dai giudici idonei allo scopo